



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA**

**REGOLAMENTO  
PROCEDURE, TERMINI E TASSE**  
(Emanato con D.R. n. 1127 del 19 luglio 2016)

<b>PARTE I - NORME GENERALI.....</b>	<b>4</b>
Art. 1 Ambito di applicazione .....	4
Art. 2 Definizioni .....	4
<b>PARTE II - CARRIERA DELLO STUDENTE.....</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO I - IMMATRICOLAZIONI .....</b>	<b>5</b>
Art. 3 Termini .....	5
Art. 4 Requisiti per l'accesso .....	5
Art. 5 Modalità e documenti per l'immatricolazione .....	6
Art. 6 Libretto universitario .....	7
Art. 7 Immatricolazioni ed iscrizioni alle Scuole di Specializzazione .....	7
Art. 8 Corsi di Perfezionamento.....	7
Art. 9 Master .....	7
Art. 10 Iscrizioni ai corsi di Dottorato di Ricerca .....	8
<b>TITOLO II - CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO</b>	<b>8</b>
Art. 11 Immatricolazione – Iscrizione “Studente a Tempo Parziale” .....	8
Art. 12 Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico .....	9
Art. 13 Iscrizione a corsi singoli di insegnamento .....	9
<b>TITOLO III - ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO .....</b>	<b>10</b>
Art. 14 Termini per il rinnovo dell'iscrizione .....	10
Art. 15 Modalità per il rinnovo dell'iscrizione .....	11
Art. 16 Iscrizione come “fuori corso” .....	11
Art. 17 Iscrizione come “ripetente” .....	12
Art. 18 Iscrizione come “condizionato” .....	12
Art. 19 Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi .....	12
<b>TITOLO IV - STUDENTI STRANIERI.....</b>	<b>12</b>
Art. 20 Cittadini non comunitari residenti all'estero.....	12
Art. 21 Cittadini comunitari e non comunitari equiparati.....	14
Art. 22 Cittadini italiani con titoli di studio stranieri.....	15
Art. 23 Immatricolazione.....	15
Art. 24 Riconoscimento titoli accademici conseguiti all'estero .....	15
Art. 25 Traduzione dei documenti.....	16
<b>TITOLO V - MODIFICHE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE .....</b>	<b>16</b>
Art. 26 Curricula .....	16
Art. 27 Esami di profitto.....	16
Art. 28 Piani di studio .....	17
Art. 29 Passaggi e trasferimenti da/verso altro Ateneo.....	17
Art. 30 Riconoscimento crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia .....	18
Art. 31 Riconoscimento di crediti formativi maturati in ambito extrauniversitario.....	19
Art. 32 Sospensione degli studi.....	19
Art. 33 Interruzione temporanea degli studi .....	20
Art. 34 Decadenza.....	20
Art. 35 Rinuncia agli studi .....	20
Art. 36 Laureandi .....	21
<b>TITOLO VI - CONCLUSIONE DEGLI STUDI .....</b>	<b>22</b>
Art. 37 Rilascio diploma di laurea .....	22
Art. 38 Relazione informativa complementare al diploma .....	22
<b>PARTE III - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI E PROVVIDENZE AGLI STUDENTI .23</b>	<b>23</b>
<b>TITOLO VII - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI .....</b>	<b>23</b>
Art. 39 Tipologia delle tasse universitarie .....	23
Art. 40 Scadenze.....	23
Art. 41 Determinazione della fascia contributiva (ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario) .....	24
Art. 42 Verifiche ed accertamenti .....	25

Art. 43 Modalità di pagamento delle tasse e dei contributi universitari .....	25
Art. 44 Indennità di mora .....	26
Art. 45 Rimborsi.....	26
TITOLO VIII – PROVVIDENZE AGLI STUDENTI .....	27
Art. 46 Agevolazioni per merito.....	27
Art. 47 Studenti con disabilità .....	28
Art. 48 Studenti appartenenti a Comunità Religiose .....	29
Art. 49 Studenti in regime di detenzione .....	29
Art. 50 Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia .....	29
Art. 51 Borsisti del governo italiano .....	30
Art. 52 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio ADiSU .....	30
Art. 53 Agevolazioni per gli studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare. ....	30
Art. 54 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico. ....	31
Art. 55 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico.....	31
Art. 56 Agevolazioni per i "percorsi di eccellenza" degli studenti immatricolati dall'A.A. 2015/2016 .....	32
Art. 57 Agevolazioni per studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità .....	32
Art. 58 Agevolazioni per studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria.....	33
Art. 59 Norme finali.....	33
Art. 60 Entrata in vigore del Regolamento .....	33
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>34</b>

## **PARTE I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento definisce le procedure amministrative delle carriere degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo secondo quanto indicato nel Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dagli organi accademici con apposite regolamentazioni per gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai master universitari.
3. Il sistema informativo gestione carriere studenti è realizzato e sviluppato conformemente alle norme del presente regolamento oltre che alle norme del Regolamento Didattico di Ateneo e alle direttive ministeriali in materia di Anagrafe Nazionale degli Studenti.

### **Art. 2 Definizioni**

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
  - per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale o di autoapprendimento;
  - per carriera, l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;
  - per credito, la misura dell'impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto ad uno studente;
  - per immatricolazione, l'iscrizione dello studente a un corso di studio di una delle università italiane per la prima volta nella sua vita;
  - per iscrizione, l'ammissione di studenti già immatricolati al medesimo o ad altro corso di studio per l'anno accademico corrente;
  - per studenti, coloro che sono iscritti o aspirano all'iscrizione ad un corso di studio;
  - per Uffici Carriere Studenti, gli uffici che gestiscono tutti gli atti amministrativi riguardanti la carriera dello studente, a partire dall'immatricolazione e iscrizione, passando per la presentazione dei piani di studio personali, fino al conseguimento della laurea;
  - per A.Di.S.U., l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
  - per CLA, il Centro Linguistico d'Ateneo è la struttura di supporto all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere per gli studenti dell'Ateneo e della lingua italiana per gli studenti stranieri.

## **PARTE II - CARRIERA DELLO STUDENTE**

### **TITOLO I - IMMATRICOLAZIONI**

#### **Art. 3 Termini**

1. Le immatricolazioni avvengono di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno, ad eccezione dei corsi di laurea magistrale (non a ciclo unico) il cui termine è previsto entro e non oltre la fine di febbraio di ogni anno. La domanda di immatricolazione deve essere compilata on-line e successivamente presentata al Punto Immatricolazioni.

Per le immatricolazioni ai corsi di laurea a distanza (teledidattici/telematici) valgono di norma le stesse modalità e scadenze previste per gli altri corsi di laurea, salva la possibilità per l'Amministrazione di stabilire importi diversi per le tasse e contributi dovuti.

Per coloro che si immatricolano a corsi di studio ad accesso programmato valgono le date di scadenza e le regole fissate dagli specifici bandi.

2. Per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande presentate anche dopo il termine previsto e comunque di norma non oltre il 31 dicembre di ogni anno, previo pagamento dell'indennità di mora di € 70,00.

3. Con delibera motivata, i Consigli di Corso di Studio, per i quali sia prevista l'attestazione di frequenza obbligatoria, possono stabilire nei propri regolamenti termini di iscrizione anticipati.

#### **Art. 4 Requisiti per l'accesso**

1. Per essere ammessi a un Corso di Laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, e di un'adeguata preparazione iniziale. I Regolamenti didattici definiscono le conoscenze, i requisiti formativi e culturali richiesti per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica. Se la verifica non è positiva, il Consiglio di Corso di Laurea indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di Corso. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea determinano le modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

2. Per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il regolamento didattico del Corso di Studio definisce specifici criteri di accesso per valutare il possesso di requisiti curriculari, l'adeguata preparazione personale dello studente, le modalità per la verifica del possesso dei requisiti curriculari.

3. Per essere ammessi ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico bisogna essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, e di un'adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici definiscono le conoscenze, i requisiti formativi e culturali richiesti per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica.

4. Le modalità e le conoscenze necessarie per l'iscrizione ai Corsi di Specializzazione, ai Corsi di Dottorato di Ricerca e ai Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente sono definite dagli specifici regolamenti, tenendo conto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

5. Per quanto non riportato nel presente regolamento si rimanda all'art. 41 del Regolamento Didattico d'Ateneo e ai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio.

## **Art. 5 Modalità e documenti per l'immatricolazione**

1. La compilazione della domanda di immatricolazione on-line attraverso l'apposita procedura all'interno dell'area riservata SOL-Studenti on Line, consente a seguito della conferma dei dati inseriti:

- a) la stampa del bollettino di pagamento della prima rata di immatricolazione, da utilizzare presso un qualsiasi sportello dell'UniCredit Banca presente sul territorio nazionale. Il bollettino così generato è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente che si immatricola;
- b) la stampa della domanda di immatricolazione in cui vengono autocertificati in particolare i dati anagrafici e il titolo di studio conseguito ed indicato il corso di studio scelto.

2. La domanda di immatricolazione, così prodotta, dovrà essere presentata presso il Punto Immatricolazioni corredata dai seguenti documenti:

- ricevuta del versamento della prima rata delle tasse e dei contributi. Tale ricevuta sarà rilasciata da qualsiasi agenzia nazionale del Gruppo UniCredit presso cui si è effettuato il versamento utilizzando l'apposito bollettino di cui al precedente punto 1a;
- due copie recenti di fotografia formato tessera, di cui una da applicare alla domanda di immatricolazione;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- copia cartacea dell'attestazione ISEE Università (rilasciato dalle strutture autorizzate);
- lo studente che sceglie di immatricolarsi a "tempo parziale" dovrà consegnare unitamente alla domanda di immatricolazione la relativa documentazione;
- coloro che si immatricolano ai corsi di laurea magistrale ex D.M. 270/04, dovranno essere in possesso del nullaosta attestante i requisiti curriculari e l'adeguata preparazione iniziale rilasciato dal competente consiglio del corso di studio;
- autocertificazione del possesso del titolo universitario con date e voti degli esami superati, durata del percorso formativo (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario presso un'Università diversa da quella di Perugia) anche per poter usufruire delle agevolazioni di cui all'Art.54;
- dichiarazione di avere nel proprio nucleo familiare altri componenti iscritti all'Università degli Studi di Perugia, al fine di usufruire dell'agevolazione di cui al successivo art.53;
- documentazione che attesta l'invalidità pari o superiore al 66%;
- certificato comprovante l'esito del test tubercolinico, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi dalle competenti strutture del S.S.N.(solo per gli studenti immatricolati al Corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie);
- certificato di idoneità psicofisica (solo per gli studenti immatricolati Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie);
- certificato di idoneità agonistica (solo per gli studenti immatricolati ai corsi di studio relativi alle Scienze Motorie);
- certificato comprovante l'avvenuta vaccinazione antitetanica o in mancanza di questa esame ematico attestante la copertura, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi dalle competenti strutture del S.S.N (solo per gli studenti immatricolati al Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria).

3. Anche coloro che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono presentare entro la scadenza per l'immatricolazione l'attestazione ISEE Università all'atto dell'immatricolazione. Qualora dalla graduatoria definitiva elaborata dall'ADiSU questi studenti non risultino vincitori/idonei, e non abbiano presentato l'ISEE Università, saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

4. Nel caso in cui lo studente che si immatricola non provveda personalmente alla consegna della domanda di immatricolazione presso il Punto Immatricolazioni questa dovrà essere corredata da apposita delega scritta, firmata dallo studente che si immatricola, nella quale siano indicate anche le generalità del delegato.

5. La procedura di immatricolazione risulta completata solo con la sottoscrizione della domanda di immatricolazione e con la consegna della documentazione sopraindicata presso il Punto

Immatricolazioni.

6. Lo studente che non abbia completato la procedura di immatricolazione non risulta iscritto e conseguentemente non può compiere alcun atto di carriera curriculare.

### **Art. 6 Libretto universitario**

1. All'atto dell'immatricolazione, allo studente viene rilasciato un libretto di iscrizione e di riconoscimento all'interno dell'Università, che vale per l'intero corso di studio.

2. Lo studente è responsabile della corretta conservazione del libretto. Lo studente che alteri o falsifichi i dati presenti nel libretto va incontro a gravi sanzioni disciplinari. In caso di furto o smarrimento può essere chiesto un duplicato, previo versamento del contributo previsto, presso l'Ufficio Carriere Studenti di riferimento.

### **Art. 7 Immatricolazioni ed iscrizioni alle Scuole di Specializzazione**

1. Per le Scuole di Specializzazione i termini e le modalità di immatricolazione/iscrizione sono stabiliti negli specifici bandi di concorso per l'ammissione.

2. Per le Scuole di Specializzazione dell'area non medica ai fini della determinazione degli importi di tasse e contributi dovuti di cui all'allegato n. 2 è necessaria la presentazione dell'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) oppure l'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEE Università) contestualmente al rinnovo dell'iscrizione.

Per le Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria gli importi delle tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa dagli organi competenti e non sono soggetti ad esonero per merito/reddito (sono definiti nell'allegato n. 8).

3. Il rinnovo dell'iscrizione ad anni successivi al primo è subordinato al superamento dell'esame di passaggio e/o acquisizione dei crediti previsti per ciascun anno ed è necessario il pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi. Il pagamento delle rate successive alla prima rata delle tasse dei contributi ha cadenza bimestrale. Allo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate si applicano le indennità di mora previste dal presente regolamento.

4. La domanda di trasferimento da/verso altro Ateneo deve essere presentata 60 giorni prima della fine dell'anno accademico o della scadenza annuale del contratto per le scuole di specializzazione di area medica. Non sono pertanto ammessi trasferimenti in corso d'anno.

### **Art. 8 Corsi di Perfezionamento**

1. Per i corsi di perfezionamento gli importi di tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa per ogni singolo corso dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Non sono soggetti ad esonero per reddito/merito. I termini di immatricolazione/iscrizione variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi. Si applicano in ogni caso, salva diversa determinazione degli specifici bandi le indennità di mora previste dal presente regolamento. Si applicano altresì le norme del presente regolamento in quanto compatibili ed ove non in contrasto con i relativi bandi e/o regolamenti specifici.

### **Art. 9 Master**

1. Per i Master gli importi di tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono

stabiliti in misura fissa per ogni singolo corso dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Non sono soggetti ad esonero per reddito/merito. I termini di immatricolazione/iscrizione sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi. Salva diversa determinazione degli specifici bandi, si applicano le indennità di mora previste dal presente regolamento.

#### **Art. 10 Iscrizioni ai corsi di Dottorato di Ricerca**

1. Per i Dottorati di Ricerca gli importi delle tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Gli importi delle tasse e dei contributi universitari sono ripartiti in fasce di reddito identiche a quelle stabilite per i corsi di laurea. Gli studenti possono presentare la dichiarazione ISEE/ISSEU ai fini dell'esonero per reddito. I termini di immatricolazione/iscrizione variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi. Si applicano altresì le norme del presente regolamento laddove compatibili con i relativi bandi e/o regolamenti specifici.

### **TITOLO II - CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO**

#### **Art. 11 Immatricolazione – Iscrizione “Studente a Tempo Parziale”**

1. Lo studente che, per motivi di lavoro, di famiglia o personali, non possa assolvere all'impegno di studio, secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può presentare istanza di iscrizione “a tempo parziale”.

2. E' prevista la possibilità di immatricolarsi o iscriversi a tempo parziale ai corsi di laurea triennale e specialistica/magistrale attivi, ad eccezione dei corsi ad accesso programmato in cui è previsto obbligo di frequenza, nonché dei corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea, delle Scuole di specializzazione, dei Corsi di Dottorato, dei corsi di laurea teledidattici/telematici e salve altre regole stabilite dai consigli dei corsi di studio.

3. Lo studente interessato al tempo parziale può concordare al momento della immatricolazione o dell'iscrizione un percorso formativo eccedente la durata normale del corso (da 1 a 3 anni in più della durata normale per la laurea triennale, da 1 a 2 anni in più della durata normale per la laurea specialistica/magistrale, da 1 a 5 anni in più della durata normale per i corsi a ciclo unico).

4. Lo studente a tempo parziale è tenuto a presentare un piano di studi individuale, che dovrà essere approvato dal relativo consiglio di corso di studio, e a pagare l'importo dei contributi universitari nella misura del 70% rispetto a quello dovuto dagli studenti a tempo pieno, salvo restando il pagamento totale della prima rata di immatricolazione/iscrizione.

5. Lo studente assume l'impegno di ultimare il corso di studio in un periodo di tempo non inferiore al tipo di tempo parziale scelto. In ogni caso lo studente può modificare, per una sola volta, il suo impegno da tempo parziale a tempo pieno, a patto di non eccedere rispetto alla durata massima prevista al comma 6, nei seguenti termini:

- fino al terzo anno per la laurea di primo livello,
- fino al secondo anno per la laurea di secondo livello,
- fino al quinto anno per la laurea a ciclo unico.

6. La condizione di studente a tempo pieno si assume altresì nel caso in cui lo studente stesso, trascorso il periodo massimo previsto per il tempo parziale (anni: 3+3 per la laurea triennale, 2+2 per la laurea specialistica/magistrale, 5+5 per la laurea magistrale a ciclo unico), non abbia terminato il suo percorso formativo. In tal caso lo studente viene iscritto all'anno di corso al



quale si troverebbe come normale studente a tempo pieno rispetto alla data di prima immatricolazione, corrispondendo, al momento dell'iscrizione, la differenza della contribuzione dovuta dallo studente a tempo pieno per gli anni trascorsi.

7. Fuori dai casi previsti nei commi precedenti, nel caso in cui lo studente a tempo parziale concluda gli studi prima della scadenza programmata, dovrà regolarizzare, prima dello svolgimento della prova finale, la propria posizione in merito alle tasse, corrispondendo la differenza della contribuzione dovuta dallo studente a tempo pieno, per gli anni trascorsi.

8. Coloro che si immatricolano o si iscrivono come "studenti a tempo parziale" sono automaticamente esclusi da ogni tipo di esonero per merito.

### **Art. 12 Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico**

1. Coloro che siano in possesso di un titolo accademico ed intendono avvalersene per l'immatricolazione ad un ulteriore corso di studio, oltre ad ottemperare a quanto previsto nei precedenti artt. 3, 4 e 5 debbono presentare la documentazione relativa alla precedente carriera curriculare.

2. Nel caso in cui lo studente sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, il consiglio di corso di studio può anche disporre l'iscrizione "con corso abbreviato", previo riconoscimento di un certo numero di crediti formativi.

3. Gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono, sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari, senza alcuna riduzione per reddito e/o merito. Tale obbligo non si applica agli studenti con invalidità pari o superiore al 66% per i quali è previsto l'esonero totale dalle tasse e contributi universitari anche se già in possesso di un titolo di studio di livello universitario per le tipologie di corsi che prevedono esoneri.

### **Art. 13 Iscrizione a corsi singoli di insegnamento**

1. Chiunque sia in possesso dei necessari requisiti di scolarità e non sia iscritto ad alcuna università italiana e intenda accedere ai servizi didattici dell'Ateneo per ragioni culturali o al fine di integrare il proprio curriculum universitario o professionale, può chiedere l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati nell'ambito dei corsi di studio. L'accettazione delle richieste è subordinata al parere vincolante del Consiglio di Corso di Studio competente per ciascun insegnamento, che, comunque, deve tener conto che tali iscrizioni non contrastino con le normative vigenti e che siano compatibili con il regolare svolgimento delle attività didattiche.

2. Possono, altresì, chiedere l'iscrizione a singoli insegnamenti di un Corso di Studio gli studenti iscritti ad altri Corsi di Studio dell'Ateneo o di altre Università, italiane e straniere. In questi casi, l'accettazione delle richieste da parte del Consiglio di Corso di Studio competente per ciascun insegnamento deve verificare anche la presenza obbligatoria del nulla-osta della struttura didattica alla quale appartiene il richiedente e, nel caso di studenti stranieri, della normativa vigente.

3. L'iscrizione ai corsi singoli è consentita per il conseguimento di un numero massimo di 30 crediti formativi per anno accademico.

4. Non è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti di corsi di studio a numero programmato a livello nazionale. L'iscrizione a singoli insegnamenti di corsi di studio a numero programmato a livello locale è consentita previa verifica dei posti disponibili.

5. E' consentita l'iscrizione esclusivamente ai corsi attivati presso i vari Dipartimenti nell'anno accademico di riferimento.

6. La domanda di iscrizione ad un corso singolo deve essere firmata dallo studente e consegnata agli Uffici Carriere Studenti di riferimento insieme a una fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale.

7. L'iscrizione al corso singolo prevede una tassa di iscrizione di € 210,00 e un contributo di € 6,00 per ogni credito formativo. La tassa di iscrizione non è dovuta per gli studenti già iscritti ad un corso di studio dell'Università degli Studi di Perugia. Il modulo per il pagamento dovrà essere richiesto presso l'Ufficio Carriere Studenti di riferimento e utilizzato presso una delle agenzie del Gruppo UniCredit presenti sul territorio nazionale. Il modulo è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente.

8. Gli studenti in possesso della laurea triennale, ma privi dei requisiti curriculari per l'iscrizione alla laurea magistrale, che intendono recuperare i debiti formativi possono iscriversi ai corsi singoli. Il pagamento della tassa di iscrizione di € 210,00 sarà detratto dalla prima rata di immatricolazione alla laurea magistrale. Ove entro la fine di febbraio di ogni anno lo studente non abbia maturato i requisiti per l'immatricolazione alla laurea magistrale, la tassa di iscrizione ai corsi singoli non potrà essere restituita o comunque compensata.

9. I crediti dei corsi singoli di insegnamento devono essere sostenuti entro l'ultima sessione prevista per l'anno accademico di iscrizione.

10. L'iscritto a corsi singoli non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.

11. Le valutazioni del profitto sostenute a seguito della frequenza di corsi singoli possono essere certificate e possono essere utilizzate per il conseguimento di successivi titoli di studio.

### **TITOLO III - ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO**

#### **Art. 14 Termini per il rinnovo dell'iscrizione**

1. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione con continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione, sino al conseguimento del titolo di studio.

2. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno.

3. Il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di iscrizione presentate anche dopo il termine previsto, ma comunque entro e non oltre il 31 maggio, previo pagamento di un'indennità di mora secondo le modalità di seguito indicate:

- € 70,00 sino al 31 dicembre;
- € 200,00 dal 1° gennaio al 31 maggio.

4. In casi eccezionali solo per gravi e giustificati motivi, lo studente che ha rinnovato l'iscrizione nei termini può chiedere la revoca dell'iscrizione entro 15 giorni dal versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari.

5. Sono esonerati dal pagamento dell'indennità di mora per l'iscrizione successiva alla scadenza di cui al precedente comma 3, gli studenti che presentino alla data del 20 ottobre di ogni anno uno dei seguenti requisiti:

- abbiano acquisito almeno l'80% dei cfu previsti dal loro piano di studio, esclusi i cfu relativi alla prova finale;
- oppure debbano sostenere solo 2 annualità /esami se sono studenti del V.O.

## **Art. 15 Modalità per il rinnovo dell'iscrizione**

1. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene esclusivamente mediante il versamento, entro i termini predetti, della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa relativa agli anni accademici precedenti. Il pagamento della prima rata, rappresentando la manifesta volontà di iscriversi, non è rimborsabile salvo i casi previsti dal presente regolamento. Il mancato pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi e non conclude il rapporto con l'Università. Pertanto lo studente non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione, neanche presso altri Atenei.

2. La rateizzazione rappresenta solamente una agevolazione nel pagamento delle tasse e dei contributi universitari, pertanto il pagamento della prima rata comporta l'obbligo del versamento di tutte le tasse e contributi previsti per l'anno accademico di iscrizione.

3. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi, non può effettuare alcun atto di carriera universitaria. In particolare lo studente non può sostenere gli esami di profitto ovvero l'esame di laurea o richiedere certificati, non può rinunciare agli studi né ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o corso di studio fino al ripristino della regolarità amministrativa.

4. Per gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo il pagamento della prima rata di iscrizione deve essere effettuato utilizzando il bollettino bancario (MAV). Non è prevista in nessun caso la spedizione del bollettino di pagamento all'indirizzo dello studente. La ricevuta del versamento, effettuato tramite il bollettino MAV, non deve essere consegnata all'Ufficio Carriere Studenti di riferimento, ma deve essere conservata poiché unico documento attestante l'iscrizione.

5. Ai fini dell'aggiornamento dei dati lo studente è comunque tenuto a comunicare all'Ufficio Carriere Studenti di riferimento l'indirizzo esatto presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione da parte dell'Ateneo, nonché l'eventuale variazione dello stesso. Tale variazione può essere effettuata anche, direttamente dallo studente, tramite il servizio web.

6. Per avere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e contributi universitari è necessario presentare entro il termine del 20 ottobre di ogni anno l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di ottenere la corretta assegnazione alla fascia contributiva di reddito, seguendo la procedura di cui al successivo art. 41.

Anche coloro che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono presentare entro il 20 ottobre di ogni anno l'attestazione ISEE Università. Qualora dalla graduatoria definitiva elaborata dall'ADiSU questi studenti non risultino vincitori/idonei, e non abbiano dichiarato il valore ISEE Università nel termine predetto, saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

7. Per le iscrizioni ai corsi di laurea a distanza (teledidattici/telematici) valgono di norma le stesse modalità e scadenze previste per gli altri corsi di laurea, salva la possibilità per l'Amministrazione di stabilire importi diversi per le tasse e contributi dovuti.

## **Art. 16 Iscrizione come "fuori corso"**

1. Sono definiti studenti "fuori corso" quelli che non hanno acquisito tutti i CFU relativi alle attività formative previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio entro la durata normale del Corso medesimo.

2. Per gli studenti con un'anzianità di iscrizione superiore alla durata normale del corso è prevista una maggiorazione delle tasse e dei contributi rispetto alla fascia di contribuzione prevista, così determinata:

- anni di durata normale del corso più 2 anni di iscrizione: maggiorazione del 5 %;
- anni di durata normale del corso più 3 anni di iscrizione: maggiorazione del 10 %;

- anni di durata normale del corso più 4 anni di iscrizione: maggiorazione del 15 %;
  - anni di durata normale del corso più 5 anni di iscrizione e oltre: maggiorazione del 20 %.
- L'anzianità di iscrizione è calcolata a partire dall'anno dell'immatricolazione; per gli studenti già in possesso di titolo universitario di pari livello o che hanno maturato parte del loro percorso nell'Ateneo o in altri Atenei (italiani o esteri) la maggiorazione viene applicata tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera.
- La maggiorazione graverà sull'importo della IV rata delle tasse e dei contributi.

#### **Art. 17 Iscrizione come "ripetente"**

1. Coloro che al termine di un anno accademico non hanno assolto gli eventuali obblighi di frequenza o non hanno superato gli esami obbligatori previsti dagli ordinamenti didattici per lo specifico anno di Corso, sono iscritti allo stesso anno di Corso quali ripetenti.

#### **Art. 18 Iscrizione come "condizionato"**

1. Per alcuni corsi di studio, i cui regolamenti didattici lo prevedano, gli studenti sono tenuti a superare determinati esami o ad acquisire un certo numero di crediti prima di poter accedere all'anno di corso successivo. In questi casi lo studente può anche chiedere di essere regolarmente iscritto entro i termini stabiliti dal presente regolamento, a patto di riuscire a superare il suddetto sbarramento nella sessione straordinaria degli esami di profitto.

2. Una volta conclusa la sessione straordinaria degli esami di profitto, se lo studente sarà riuscito a superare il previsto sbarramento amministrativo, sarà confermata la regolare iscrizione, altrimenti sarà iscritto con procedura d'ufficio come ripetente all'anno precedente.

#### **Art. 19 Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi**

1. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico, salvo per i corsi che prevedono il rilascio del titolo doppio/multiplo. Il non rispetto della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.

2. E' invece consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di studio dell'Ateneo e ad altro corso di studio attivato presso Istituti musicali e coreutici alle condizioni disciplinate nel Decreto Ministeriale 28 settembre 2011. A tal fine lo studente che dichiara, all'atto della iscrizione, di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette Istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti. I Consigli dei corsi di studio ne verificano i contenuti e la compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. Ove la verifica sia positiva, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le stesse modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le Istituzioni.

3. Ai sensi dell'art.19, comma 6-bis, della Legge 30 dicembre 2010, n.240 è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni.

### **TITOLO IV - STUDENTI STRANIERI**

#### **Art. 20 Cittadini non comunitari residenti all'estero**

1. Gli studenti stranieri che intendono immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università

degli Studi di Perugia, fanno riferimento, sia per la procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle disposizioni emanate dal MIUR.

2. I cittadini non comunitari residenti all'estero si possono immatricolare entro i limiti degli specifici contingenti stabiliti annualmente dalle Università e pubblicati sul sito web del MIUR.

3. Questi cittadini debbono presentare una domanda di pre-iscrizione alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di ultima residenza, generalmente nel periodo maggio-giugno di ogni anno, per un solo corso per i quali l'Università riserva annualmente un contingente di posti disponibili.

Può presentare domanda di pre-iscrizione chi è in possesso di un titolo finale di scuola secondaria superiore che, nel Paese nel quale è stato conseguito, dia accesso all'Università a un corso di laurea analogo a quello prescelto. Il titolo deve essere stato conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni. Gli studenti provenienti da Paesi in cui il sistema di formazione preveda un percorso di durata inferiore ai 12 anni, per candidarsi all'immatricolazione universitaria in Italia dovranno presentare, oltre al Diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento degli esami previsti per il primo anno di studi universitari, nel caso che il sistema scolastico locale sia di 11 anni di scolarità, e per i primi due anni accademici, nel caso che il sistema scolastico locale sia di 10 anni di scolarità. E' valido ad integrare un percorso scolastico inferiore a 12 anni anche un titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario, debitamente perfezionato dalla suddetta Rappresentanza. Alla domanda di pre-iscrizione devono essere allegati:

- titolo finale degli studi secondari in originale o copia conforme (oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge), corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco" , in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, salvo il caso di esonero in virtù di accordi e Convenzioni internazionali;
- certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università nel Paese di provenienza;
- certificato attestante gli studi accademici parziali compiuti, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità oppure si richieda un'abbreviazione di corso (in quest'ultimo caso occorre allegare anche documentazione ufficiale circa i programmi dei corsi seguiti);
- titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità;
- eventuale titolo finale di studio conseguito presso una Università o copia conforme (corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco" , in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio) unitamente a un certificato rilasciato dalla competente Università (debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica) attestante gli esami superati ed ai programmi ufficiali delle discipline studiate tradotti in lingua italiana;
- due fotografie;
- eventuali certificati di competenza linguistica.

4. L'ammissione dei cittadini non comunitari residenti all'estero a qualsiasi corso di studio è condizionata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per tutti, salvo le eccezioni previste dalle specifiche disposizioni emanate dal MIUR.

Il mancato superamento della prova impedisce l'iscrizione a qualsiasi corso di studio in qualsiasi Università italiana e non permette l'ammissione ad ulteriori prove di concorso o attitudinali previste per l'accesso al numero programmato nazionale o da autonome decisioni degli Atenei.

5. Sono esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana e iscritti al di fuori dello specifico contingente dei posti riservati:

- a) gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quadriennale o quinquennale conseguito presso scuole italiane all'estero e studenti in possesso di uno dei titoli finali di scuola secondaria elencati sul sito web del M.I.U.R.;
- b) i possessori di certificati complementari al diploma conseguito in Argentina che attesta che il corso di studi comprende l'insegnamento di lingua italiana per almeno 5 anni;

- c) gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
- d) gli studenti in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Università degli Studi di Roma, dalle Università per Stranieri di Perugia e Siena e dalla Società "Dante Alighieri" e dalla Università per Stranieri non statale legalmente riconosciuta "Dante Alighieri di Reggio Calabria", anche in convenzione con gli Istituti Italiani di Cultura all'estero o attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali o regioni.

Per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica o magistrale non a ciclo unico sono esonerati dall'esame preliminare di lingua italiana e sono iscritti indipendentemente dal numero dei posti riservati gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere c) e d).

Sono esonerati, altresì, dalla prova di conoscenza della lingua italiana, ma sottoposti al limite dello specifico contingente dei posti riservati, gli studenti in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana, nel grado non inferiore al livello B2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Università degli Studi di Roma, dalle Università per Stranieri di Perugia e Siena e dalla Società "Dante Alighieri", anche in convenzione con gli Istituti italiani di cultura all'estero.

6. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono sostenere, oltre alla prova di conoscenza della lingua italiana come sopra descritta, anche la prevista prova per l'ammissione al corso, nei tempi e con le modalità specificate nel relativo Bando.

7. Gli studenti con cittadinanza non comunitaria devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per l'intera durata del corso di studio. All'atto di immatricolazione va esibito e consegnato in copia il permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno che comunque andrà prodotto entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; in questo ultimo caso l'iscrizione al richiesto corso di laurea è effettuata con riserva. Per il rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi la copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere consegnata all'Ufficio Carriere Studenti di riferimento; una volta ritirato il permesso di soggiorno, lo studente deve portarne il prima possibile una copia ed esibire l'originale alla Segreteria Studenti.

## **Art. 21 Cittadini comunitari e non comunitari equiparati**

1. I cittadini comunitari e non comunitari equiparati che intendono immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia, fanno riferimento, sia per la procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle disposizioni emanate dal MIUR.

2. I cittadini comunitari sono quelli che appartengono ai paesi dell'Unione Europea (U.E.). Sono da ritenersi equiparati agli studenti comunitari ai fini dell'accesso ai corsi universitari i cittadini dei Paesi di Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino nonché i Rifugiati politici, il Personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia (accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede) e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.

Sono altresì equiparati agli studenti comunitari fini dell'accesso ai corsi universitari gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".

3. Gli studenti comunitari ed equiparati che vogliano iscriversi a corsi universitari ad accesso libero possono essere sottoposti a una prova di lingua italiana ove prevista dai regolamenti didattici dei corsi di studio. La prova ha carattere tendenzialmente idoneativo e l'esito è ininfluenza ai fini dell'iscrizione.

4. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono fare riferimento ai tempi e alle modalità specificate nel relativo Bando.

5. Per quanto attiene le disposizioni in materia di documentazione da produrre e di certificazione dei titoli di studio esteri si rinvia al precedente art. 20.

### **Art. 22 Cittadini italiani con titoli di studio stranieri**

1. I cittadini italiani con titoli di studio stranieri accedono all'Università a parità di condizioni con i cittadini italiani in possesso di titolo di studio italiano, tranne per la certificazione del titolo stesso per cui si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 20.

### **Art. 23 Immatricolazione**

1. Per ottenere l'immatricolazione al corso di studio prescelto i cittadini di nazionalità straniera e italiana, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, presentano al Punto Immatricolazioni, entro i termini previsti dal presente regolamento, la domanda di immatricolazione secondo le modalità indicate nei precedenti artt. 5 e 12.

Alla domanda di immatricolazione deve essere altresì allegata:

- copia della ricevuta dell'istanza di permesso di soggiorno rilasciata da Poste Italiane, accompagnata da copia del passaporto con lo specifico d'ingresso per studio, o copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- titolo di studio originale corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco", in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio.
- copia del codice fiscale, che deve essere richiesto ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate;
- in particolare ai fini dell'immatricolazioni alla Laurea magistrale ex D.M. 270/2004, è necessario altresì presentare il nullaosta attestante i requisiti curriculari e l'adeguata preparazione iniziale rilasciato dal competente Consiglio di corso di studio.

2. Coloro che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato sono tenuti, invece, ad osservare gli specifici termini di scadenza previsti dai singoli bandi di ammissione ai corsi.

### **Art. 24 Riconoscimento titoli accademici conseguiti all'estero**

1. Ai sensi della Legge 21 luglio 2002, n. 148, le Università possono riconoscere un titolo di studio accademico estero ai fini dell'accesso, del proseguimento e del conseguimento dei titoli universitari italiani nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. Il riconoscimento di un titolo accademico straniero da parte dell'Università concerne solo finalità "accademiche", mentre il riconoscimento del titolo ai fini professionali segue un iter diverso ed è valutato dalle Amministrazioni competenti per materia.

2. Per ottenere il riconoscimento di periodi di studio e dei titoli accademici effettuati e conseguiti presso Università o Istituti di Istruzione Universitari Internazionali, è necessario presentare apposita domanda in bollo, a cui deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) diploma di maturità in originale o in copia autenticata, tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore;
- b) titolo accademico in originale tradotto, legalizzato e con Dichiarazione di valore;
- c) certificato in originale rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati, tradotto in lingua italiana e debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio; gli studi post secondari (esami e crediti) già compiuti

- possono essere attestati dal "diploma supplement", ove adottato;
- d) programmi degli esami sostenuti presso l'Università internazionale tradotti e legalizzati; per i programmi degli esami si accettano originali rilasciati in lingua inglese, francese e spagnolo;
  - e) altri eventuali titoli, conseguiti dopo la laurea, tradotti, legalizzati e con Dichiarazione di valore;
  - f) una fotografia;
  - g) ricevuta del versamento previsto di € 300,00.

#### **Art. 25 Traduzione dei documenti**

1. Tutti i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana. La traduzione può essere fatta eseguire, a cura degli interessati, rivolgendosi al Tribunale di zona, a traduttori locali (in questo caso deve essere confermata dalla relativa Rappresentanza Italiana), a traduttori ufficiali e giurati oppure alle rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato rilasciato operanti in Italia.
2. Per quanto attiene alla legalizzazione, lo studente dovrà rivolgersi all'Autorità consolare competente per territorio.

### **TITOLO V - MODIFICHE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE**

#### **Art. 26 Curricula**

1. Il regolamento didattico del corso di studio determina i "curricula" offerti agli studenti, nel rispetto della configurazione dei corsi di studio previsti nel Regolamento Didattico di Ateneo.
2. L'individuazione degli insegnamenti a scelta dello studente, purché coerenti con il progetto formativo, non richiede la previa approvazione di un piano di studio. Il rispetto di eventuali condizioni o limitazioni definite dal regolamento didattico del corso di studio viene verificato dal competente consiglio di corso di studio.

#### **Art. 27 Esami di profitto**

1. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo le forme e le procedure per la valutazione del profitto e per l'attribuzione dei crediti agli studenti sono definite nel regolamento didattico del corso di studio.
2. Le valutazioni del profitto sono espresse in trentesimi; la votazione minima è stabilita in 18/30; il conferimento della lode richiede il conseguimento della votazione di 30/30 ed è deliberato dalla Commissione all'unanimità. Al termine della prova di profitto l'esito viene verbalizzato e sottoscritto in calce dai commissari e dal candidato.
3. Per poter sostenere gli esami lo studente deve essere in regola con l'iscrizione e con il versamento delle tasse e dei contributi. Per gli studenti che non abbiano rinnovato l'iscrizione ad un anno accademico gli esami sostenuti durante tale anno accademico sono nulli. Gli studenti che invece non risultano in regola con il pagamento delle rate successive alla prima delle tasse e dei contributi universitari, anche di anni accademici precedenti, non possono legittimamente sostenere esami di profitto.  
Gli esami sostenuti in tale posizione amministrativa non verranno trascritti in carriera e pertanto non potranno essere computati ai fini di eventuali esoneri di merito o borse di studio. Gli esami saranno trascritti in carriera solo quando risulterà regolarizzata la posizione debitoria in ordine alle tasse universitarie.  
Gli esami da sostenere devono essere presenti nel piano di studi dello studente e debbono rispettare le propedeuticità previste dal regolamento didattico del corso di studio.



4. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato, anche nel caso di attività formative convalidate da precedente carriera. Ai sensi del Regolamento Didattico d'Ateneo, qualora lo studente abbia conseguito nelle valutazioni di profitto sostenute prima dell'11 febbraio 2015 un voto sufficiente ma ritenuto non soddisfacente, può, con apposita istanza al Presidente del Consiglio di Corso di studio, chiedere di sostenere di nuovo la valutazione, con la sostituzione in carriera del miglior voto. Tale diritto non può essere esercitato più di tre volte nella carriera.

### **Art. 28 Piani di studio**

1. Il piano di studi raccoglie tutte le attività formative, come previste nel regolamento didattico del corso di studi conformemente all'ordinamento didattico, che lo studente deve seguire nel suo percorso di studi.

La presentazione dei piani di studio e la scelta dei curricula, se non diversamente previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio, avviene dal 1° settembre al 30 novembre di ogni anno.

2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali motivati, può presentare al consiglio di corso di studio, ai sensi dell'Art.12, comma secondo, lettera c) del D.M. 509/99 e D.M. 270/2004, domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento e il regolamento didattico del corso di studio.

### **Art. 29 Passaggi e trasferimenti da/verso altro Ateneo**

1. Lo studente può chiedere il passaggio ad un altro corso di studio dell'Ateneo presentando domanda al Rettore dal 1 agosto al 20 di ottobre di ogni anno.

2. I consigli di corso di studio, sentite le commissioni paritetiche per la didattica, riconoscono i crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio, valutandoli alla stregua del proprio ordinamento degli studi, secondo che riguardino discipline comprese nei settori scientifico- disciplinari attinenti alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono fatti risultare nel certificato complementare al diploma di laurea.

3. Lo studente che intende trasferirsi presso un altro Ateneo non deve rinnovare l'iscrizione per il nuovo anno accademico. Lo studente per chiedere il trasferimento ad altra Università deve presentare domanda al Rettore dal 1° luglio al 20 ottobre di ogni anno, condizionatamente al pagamento della tassa di trasferimento, alla presentazione del "nulla osta" se il corso di studio di destinazione è a numero programmato e compatibilmente con le regole che disciplinano il corso di destinazione. Per poter ottenere il foglio di congedo lo studente deve essere in regola con l'iscrizione e con il versamento delle tasse, dei contributi e delle indennità.

4. Il Rettore può accogliere, per comprovati motivi, le domande di trasferimento presentate dopo la scadenza del 20 ottobre, ma comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

5. L'istanza di trasferimento si intende accettata al momento dell'accoglimento della domanda. Da tale data lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun atto di carriera curriculare, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di congedo. In ogni caso il contributo versato non sarà rimborsato. Qualora lo studente trasferito ritorni presso l'Università degli studi di Perugia senza aver compiuto alcun atto di carriera curriculare può essere reintegrato nella carriera precedente, condizionatamente al pagamento delle tasse e dei contributi dovuti.

6. I trasferimenti da altra Università possono essere autorizzati entro il 31 dicembre di ogni anno, sentito il corso di studio interessato. Qualora sussistano gravi motivi il Rettore può accogliere le richieste presentate dopo il 31 dicembre. Detti trasferimenti da altro Ateneo sono

subordinati al pagamento all'Università degli Studi di Perugia delle tasse e dei contributi dovuti per l'intero anno accademico.

7. Il trasferimento o il passaggio a corsi di studio ad accesso programmato da parte degli studenti iscritti ad altri corsi è soggetto alle norme definite dalle strutture competenti ad alla disponibilità dei posti.

8. Per l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti presso un'altra Università vale quanto stabilito dal successivo art. 30.

9. I trasferimenti degli studenti extra comunitari e residenti all'estero, ammissibili ad anni di corso successivi al primo, possono essere accolti nei limiti dei posti previsti dagli appositi contingenti eventualmente deliberati dai singoli consigli delle strutture didattiche competenti, sempre che il titolo di studio posseduto consenta l'accesso al corso di laurea di destinazione.

### **Art. 30 Riconoscimento crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia**

1. Per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti esclusivamente prima dell'iscrizione ad un corso di studio in altre Università o in altro corso di studio, i Consigli di Corso, sentite le Commissioni Paritetiche per la Didattica, deliberano entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta in merito al riconoscimento dei crediti medesimi, valutandoli alla stregua del proprio ordine degli studi, secondo che riguardino discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari attinenti alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono fatti risultare nella relazione informativa di supplemento al diploma.

2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% e' riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

3. Gli studenti dell'Università di Perugia possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere, anche sulla base di accordi stipulati con l'Ateneo, previa delibera del rispettivo consiglio del corso di studio che accerti la congruità della sede e dell'insegnamento proposto.

4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero e dei crediti conseguiti è compiuto dal consiglio del corso di studi in conformità alla normativa vigente e può riguardare la frequenza, la valutazione del profitto, la preparazione di tesi, l'effettuazione del tirocinio ove questo sia conforme all'ordinamento nazionale. Le frequenze e le valutazioni del profitto sono riconosciute nella denominazione corrispondente alle discipline contenute nel settore scientifico-disciplinare del corso di studi.

5. Il consiglio del corso di studi definisce il numero dei corsi e delle valutazioni del profitto che lo studente può sostenere all'estero e fissa le tabelle di conversione dei voti o dei giudizi. Il riconoscimento delle frequenze dei corsi e delle valutazioni del profitto sostenute all'estero dallo studente, ammesso a trascorrervi un periodo di studio, è subordinato all'approvazione del piano di studio che le deve ricomprendere.

6. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.

## **Art. 31 Riconoscimento di crediti formativi maturati in ambito extrauniversitario**

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, le conoscenze ed abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi non possono essere superiori a dodici, complessivamente per i corsi di primo livello e di secondo livello (laurea e laurea magistrale). Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascun studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

## **Art. 32 Sospensione degli studi**

1. Lo studente può chiedere la sospensione della carriera scolastica per il tempo necessario a frequentare altri Corsi di Studio presso questa o altra Università, anche straniera. La richiesta è avanzata al Consiglio di Corso di Studio che la valuta e la trasmette al Rettore per l'emissione del relativo decreto. Alla ripresa degli studi, il Consiglio di Corso di Studio valuta l'eventuale richiesta dello studente per il riconoscimento di CFU acquisiti durante il periodo di sospensione.

2. Lo studente che intende sospendere gli studi non deve avere rinnovato l'iscrizione per il nuovo anno accademico, salvo casi eccezionali, debitamente documentati, attinenti alle date d'inizio dei corsi che si intendono frequentare. La domanda di sospensione, con la documentazione giustificativa dei motivi per i quali viene formulata, deve essere presentata entro i termini di iscrizione all'anno accademico.

3. Durante il periodo di sospensione lo studente conserva l'iscrizione all'anno accademico in modalità "sospesa" relativamente alla matricola attribuitagli per il corso di studio sospeso e ha, per lo stesso anno accademico, una iscrizione attiva sulla matricola del nuovo corso di studio. L'istituto della sospensione consente allo studente di non violare il divieto della contemporanea iscrizione (art. 142 del R.D. 31/8/1933 n. 1592). La richiesta di sospensione della carriera non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

4. Non possono richiedere la sospensione degli studi gli studenti iscritti ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale, e gli studenti iscritti ai Tirocini Formativi Attivi (TFA), ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), salvo i casi previsti dalla specifica normativa.

5. Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria per gli anni accademici di sospensione e non può effettuare alcun atto di carriera curriculare. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. L'istituto della sospensione non è cumulabile con la qualifica di studente part-time.

6. Nel periodo di sospensione, lo studente può richiedere l'emissione di certificati di carriera curriculare; questi attesteranno il periodo di sospensione della carriera e gli estremi del provvedimento con il quale è stata disposta.

7. Al termine del corso seguito, ma non prima che sia trascorso un anno accademico, lo studente può chiedere l'autorizzazione a proseguire gli studi temporaneamente sospesi producendo un'apposita domanda corredata dalla documentazione di conclusione del corso di studio seguito. Lo studente che al momento della sospensione non ha completato gli anni di iscrizione in corso riprende gli studi con iscrizione al successivo anno di corso.

8. La presentazione della domanda di prosecuzione degli studi comporta il versamento delle tasse e contributi dell'anno accademico per il quale si effettua la ripresa degli studi.

### **Art. 33 Interruzione temporanea degli studi**

1. Gli studenti che non rinnovano l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e che non abbiano chiesto la sospensione ai sensi del precedente articolo, possono, ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, riprendere gli studi ricongiungendo la propria carriera.

Per ricongiungere la carriera lo studente è tenuto a presentare apposita domanda nei termini fissati per la presentazione delle domande di iscrizione, pagando un diritto fisso di € 350,00 per ogni anno accademico interrotto. Per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% il diritto fisso è pari ad € 100,00. A coloro che devono unicamente discutere la tesi per il conseguimento del titolo finale si applica un diritto fisso di € 350,00 per ogni anno interrotto e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00.

2. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi in tale periodo.

3. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono effettuare durante gli anni di interruzione alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per le finalità derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ed è riportato come tale nelle certificazioni rilasciate. Il periodo di interruzione non interrompe i termini della decadenza.

4. Le studentesse possono interrompere la carriera per l'anno di nascita di ciascun figlio, non possono effettuare alcun atto di carriera e sono tenute al pagamento di € 50,00 per l'anno interrotto. Sono invece esonerate dal pagamento del citato contributo le studentesse che beneficiano dell'esonero totale dalle tasse e contributi universitari.

### **Art. 34 Decadenza**

1. Lo studente iscritto ad un corso di studio decade dalla qualità di studente qualora non sostenga esami per otto anni consecutivi. Lo studente decade altresì dalla qualità di studente qualora interrompa gli studi per un periodo superiore a tre anni accademici consecutivi.

Quanto precede non si applica a coloro che devono sostenere unicamente la prova per il conseguimento del titolo accademico. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

2. Allo studente dichiarato decaduto, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa è operato dal competente consiglio di corso di studio, previa verifica della loro non obsolescenza. Il contributo per la valutazione della carriera pregressa è fissato in € 400,00. Tale contributo non potrà in alcun modo essere rimborsato.

L'importo massimo di € 2.500,00 (di cui all'art. 33 co. 1) si applica a coloro che pur non avendo rinnovato l'iscrizione per un periodo anche superiore agli otto anni devono unicamente discutere la tesi per il conseguimento del titolo finale.

### **Art. 35 Rinuncia agli studi**

1. Con la rinuncia agli studi lo studente interrompe il suo rapporto con l'Università con la conseguente perdita dello status di studente. Può presentare domanda di rinuncia lo studente che è in regola con il versamento delle tasse e dei contributi. Il mancato pagamento delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi. Pertanto lo studente che non versa le rate dovute rimane sospeso senza possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Università e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

2. Gli studenti che rinunciano agli studi in corso d'anno sono comunque tenuti a pagare le tasse ed i contributi universitari, salvo il caso di rinuncia agli studi entro 15 giorni dal versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari.

3. Allo studente che abbia rinunciato agli studi, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa è operato dal competente consiglio di corso di studio, previa verifica della loro non obsolescenza. Il contributo per la valutazione della carriera pregressa è fissato in € 400,00. Tale contributo non potrà in alcun modo essere rimborsato.

### **Art. 36 Laureandi**

1. Lo studente può sostenere l'esame finale di laurea solo se è iscritto per l'anno accademico in cui intende laurearsi ed altresì se è in regola con le tasse ed i contributi dovuti all'Ateneo.

2. Lo studente che intende conseguire il titolo accademico entro una delle sessioni di laurea dell'anno accademico precedente non deve rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico. Nel caso in cui provveda a rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico potrà sostenere l'esame di laurea solo dalla prima sessione utile del nuovo anno accademico.

3. Lo studente che erroneamente rinnovi l'iscrizione e intenda conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente potrà presentare apposita istanza motivata al Rettore solo nei casi in cui non abbia usufruito di alcun beneficio legato alla iscrizione medesima, tra cui, a titolo esemplificativo, il rilascio di certificati di iscrizione e la presentazione della domanda di ammissione per attività di collaborazione degli studenti (c.d. 150 ore). In caso di accoglimento dell'istanza l'iscrizione al nuovo anno accademico verrà annullata e si procederà al rimborso delle tasse e contributi pagati per il nuovo anno accademico.

4. Lo studente laureando che non riesca a conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente dovrà rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico entro il 31 maggio, pagando per intero la quota annuale di contribuzione per il nuovo anno accademico in base alla propria fascia contributiva e potrà richiedere l'esonero dall'indennità di mora per il rinnovo tardivo dell'iscrizione ai sensi del precedente art. 14.

5. I termini legati agli adempimenti cui sono tenuti gli studenti che si accingono alla laurea sono fissati nella maniera che segue:

- 45° giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione della domanda di laurea, comprensiva del foglio con l'indicazione del titolo della tesi e del Relatore;
- 20° giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione dell'elaborato.

6. La data ultima utile per sostenere l'ultimo esame previsto, differenziata per ciascun Dipartimento nei termini che seguono:

<b>Dipartimento</b>	Giorni (dalla data di inizio della seduta di laurea)
SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI	10
ECONOMIA	15
SCIENZE FARMACEUTICHE	10
GIURISPRUDENZA	7
INGEGNERIA	10
INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE	10
LETTERE - LINGUE, LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE	10
MEDICINA SPERIMENTALE	12
MEDICINA	12
SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE	12
SCIENZE POLITICHE	15
FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE	10
MEDICINA VETERINARIA	10

MATEMATICA E INFORMATICA	15
CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE	15
FISICA E GEOLOGIA	15

## **TITOLO VI - CONCLUSIONE DEGLI STUDI**

### **Art. 37 Rilascio diploma di laurea**

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 270/2004, l'Università rilascia al termine dei rispettivi corsi di studio i seguenti titoli:

- Laurea (L)
- Laurea Magistrale (LM)

L'Università rilascia, altresì, i Diplomi di Specializzazione (DS) e i Dottorati di Ricerca.

2. I titoli accademici vengono conferiti dal Magnifico Rettore, secondo i vigenti ordinamenti nazionali.

3. Convenzioni con altre Università, italiane o straniere, possono disciplinare il conferimento di titoli doppi, multipli, o congiunti. I diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner.

4. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico viene riportato il nominativo, il luogo e la data di nascita dello studente, la firma del Magnifico Rettore e del Direttore Generale, anche riprodotta elettronicamente, la data del conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conferito, la qualifica attribuita, la classe e l'indirizzo se previsti. Per le scuole di Specializzazione i titoli di studio sono sottoscritti dal Rettore e dal Direttore Generale. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico non è indicata la votazione finale, ma si fa menzione della lode, qualora sia stata concessa.

5. Del diploma originale viene conservata copia in formato elettronico agli atti dell'Ufficio carriere studenti.

6. Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, l'interessato può presentare domanda di rilascio del duplicato.

La domanda deve essere corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o che l'intestatario ne ha comunque perso il possesso e dalla ricevuta del versamento di € 100,00.

### **Art. 38 Relazione informativa complementare al diploma**

1. Il diploma attestante il conseguimento del titolo è integrato da una relazione informativa di supplemento al diploma, che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

2. L'Università definisce i contenuti della relazione sulla base delle indicazioni ministeriali e di quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del D.M. n. 270/04; le modalità di rilascio sono definite dal Senato Accademico.

3. Nella relazione informativa complementare al diploma vengono fatti risultare anche gli eventuali crediti formativi acquisiti in altre Università od in altro corso di studio non riconosciuti dai Consigli di corso di Studio.

## **PARTE III - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI E PROVVIDENZE AGLI STUDENTI**

### **TITOLO VII - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI**

#### **Art. 39 Tipologia delle tasse universitarie**

1. Il sistema di contribuzione è costituito da una parte fissa e da una parte variabile.

La parte fissa è rappresentata dalle seguenti voci:

- tassa di iscrizione;
- tassa regionale per il diritto allo studio;
- indennità di spese ove prevista;
- contributo Centro Linguistico di Ateneo(CLA);
- contributo di Dipartimento ove previsto;
- imposta di bollo, se dovuta.

La parte variabile è costituita dai contributi universitari.

Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti, adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi universitari.

2. Ove gli organi predetti non si pronuncino in relazione ad uno specifico anno accademico, si intendono confermate le statuizioni applicate nell'anno precedente. Allo stesso modo le pronunce interpretative o applicative adottate in materia di tasse e contributi universitari dagli organi competenti, si intendono applicabili sino a nuova diversa determinazione degli stessi organi che le hanno emanate, fatti salvi eventuali norme contrarie provenienti da normative o regolamenti di ordine superiore che ne impongano l'abrogazione espressa o tacita o la modifica.

3. Gli importi delle tasse e dei contributi per ogni anno accademico sono indicati negli allegati del presente regolamento.

#### **Art. 40 Scadenze**

1. Le tasse e i contributi universitari sono distribuiti in quattro rate nel modo che segue:

- la scadenza della prima rata coincide con la scadenza del termine per l'immatricolazione/iscrizione fissata nel presente regolamento;
- la scadenza della seconda rata è fissata al 31 gennaio di ogni anno;
- la scadenza della terza rata è fissata al 31 marzo di ogni anno;
- la scadenza della quarta rata è fissata al 31 maggio di ogni anno.

Qualora la scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.

2. In caso di mancato pagamento della rata in scadenza, la regolarità amministrativa viene meno a partire dal giorno successivo la scadenza e viene ripristinata solo dopo l'avvenuto pagamento della rata e della relativa mora. Il periodo di sospensione della regolarità amministrativa dello studente comporta l'impedimento a compiere atti di carriera. In particolare, non sarà possibile iscriversi agli appelli d'esame di profitto e sostenerli, iscriversi all'esame di laurea o richiedere certificati fino al ripristino della regolarità amministrativa (R.D. n. 1269/1938).

3. Per gli studenti collocati nelle fasce contributive pari o superiori alla seconda è possibile effettuare il pagamento delle tasse e dei contributi in due soluzioni (bi-rata). Gli studenti effettueranno il pagamento della prima rata di immatricolazione/iscrizione di importo fisso e, alla scadenza della seconda rata, potranno corrispondere l'importo delle restanti tasse e contributi in un'unica soluzione ridotta di 25,00 €.

## **Art. 41 Determinazione della fascia contributiva (ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario)**

1. Ogni anno accademico lo studente, al fine di essere collocato in una delle fasce contributive riportate nei successivi allegati e al fine della determinazione dell'importo delle tasse e dei contributi universitari dovuti, a decorrere dal 1° agosto ed entro il 20 ottobre di ogni anno, deve:

- richiedere l'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente specifica per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, ISEE Università alle strutture autorizzate (sedi territoriali dell'Inps, Comuni, Centri di Assistenza Fiscale). L'attestazione ISEE deve essere in corso di validità, deve essere stata rilasciata in base alla disciplina introdotta dal DPCM 159/2013 e deve essere valida per il diritto allo studio universitario (non saranno considerate utili ai fini della riduzione delle tasse universitarie tipologie di ISEE diverse);
- quando è in possesso dell'Attestazione ISEE Università, deve collegarsi all'area riservata SOL-Studenti on Line e compilare il modulo on-line alla voce "richiesta riduzione tasse" sotto il menù "Tasse", avendo cura di inserire il numero di protocollo dell'Attestazione ISEE; quando non è in possesso dell'Attestazione ISEE, deve inserire il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- confermare i dati, stampare e conservare la ricevuta.

L'Università, acquisita la relativa autorizzazione da parte dello studente, rilasciata attraverso la compilazione del suddetto modulo on line, provvede automaticamente a prelevare il valore ISEE Università dal sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS, per la corretta determinazione della fascia di contribuzione.

Lo studente pertanto non deve consegnare all'Università copia cartacea dell'Attestazione ISEE Università, ma è tenuto a rispettare il completamento della procedura entro la scadenza prevista (20 ottobre), altrimenti sarà collocato d'ufficio nella fascia massima di contribuzione e sarà dunque tenuto al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari.

Dopo la scadenza del 20 ottobre la presentazione dell'Attestazione ISEE Università in corso di validità è consentita esclusivamente se presentata in formato cartaceo unitamente e contestualmente all'immatricolazione/iscrizione.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 68/2012, la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e il 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero (detenuti al 31 dicembre dell'anno solare precedente). Tali studenti devono comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari mediante apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera competente nel territorio operante in Italia o in alternativa dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente nel territorio dove i redditi e i patrimoni sono prodotti.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi "a basso sviluppo umano" ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9/4/2001, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari Esteri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza italiana.

Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti apolidi o rifugiati politici si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e gli stessi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari.

3. Nel caso in cui, a seguito di eventi avversi, si siano verificate rilevanti variazioni reddituali



conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo familiare del beneficiario della prestazione sociale agevolata, il DPCM 159/2013 (art. 9) prevede la possibilità di richiedere l'aggiornamento dell'ISEE già rilasciato e in corso di validità e il calcolo del c.d. ISEE Corrente.

Lo studente può presentare l'attestazione ISEE Corrente in corso di validità:

- in fase di immatricolazione/rinnovo iscrizione in sostituzione dell'ISEE ai fini dell'attribuzione della fascia contributiva per il pagamento delle tasse e contributi universitari e dell'eventuale accesso alle agevolazioni di cui all'art. 57;
- nel corso dell'anno accademico, in ogni caso entro e non oltre il 31 maggio, a rettifica dell'ISEE UNIVERSITA' già presentato; in questo caso lo studente non avrà diritto al rimborso o alla rimodulazione delle eventuali rate già scadute, ma potrà far valere il nuovo valore ISEE esclusivamente per il ricalcolo delle rate successiva alla presentazione dell'ISEE Corrente medesimo e ai fini dell'eventuale accesso alle agevolazioni dei cui all'art. 57.

4. Sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari:

- a) gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono. Tale obbligo non si applica agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, per i quali è previsto l'esonero totale dalle tasse e contributi universitari anche se già in possesso di un titolo di studio di livello universitario tranne per le tipologie di corsi che non prevedono esoneri;
- b) gli studenti che non hanno effettuato, nei termini e/o nei modi stabiliti dal presente regolamento, le procedure richieste per la presentazione dell'Attestazione ISEE Università;
- c) gli studenti iscritti ai corsi di studio teledidattici/telematici.

#### **Art. 42 Verifiche ed accertamenti**

1. L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle attestazioni sulla situazione economica a norma di legge.

#### **Art. 43 Modalità di pagamento delle tasse e dei contributi universitari**

1. Per il pagamento della prima rata di immatricolazione si utilizza il bollettino personalizzato generato al termine dell'inserimento dei dati di cui all'art. 5.

2. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo è necessario il pagamento della prima rata. Il pagamento delle rate di iscrizione deve essere eseguito, presso qualsiasi sportello bancario, mediante il bollettino bancario (MAV) predisposto dall'amministrazione universitaria sulla matricola dello studente.

3. I bollettini delle rate non verranno inviati al recapito dello studente, ma saranno resi disponibili collegandosi, tramite le proprie credenziali di accesso, all'indirizzo web "Servizi on-line SoL".

4. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, coloro che effettuano il pagamento della prima rata sono contestualmente iscritti al nuovo anno accademico e ammessi a sostenere gli esami di profitto nelle sessioni relative, ferma restando la regolarità della loro posizione amministrativa relativa agli anni accademici precedenti. La contestualità dell'iscrizione, coincidente con il pagamento del MAV, comporta che il pagamento della I rata, rappresentando la manifesta volontà di iscriversi, non è rimborsabile salvo i casi previsti dal presente regolamento. La ricevuta del versamento, effettuato tramite il bollettino MAV, non deve essere consegnata alla Ripartizione Didattica, ma deve essere conservata poiché unico documento attestante l'iscrizione.

5. Per le rate di iscrizione, in alternativa al modulo MAV lo studente può utilizzare i moduli "UTA2" reperibili all'interno dei "Servizi on-line SoL".

Il modulo è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente. Il pagamento del modulo "UTA2" deve essere effettuato esclusivamente presso una delle Agenzie del Gruppo UniCredit presenti su tutto il territorio nazionale e la ricevuta del versamento, non deve essere consegnata alla Ripartizione Didattica, ma comunque conservata per eventuali controlli.

#### **Art. 44 Indennità di mora**

1. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate dal presente regolamento è tenuto al pagamento di una indennità di mora di € 70,00, in relazione a ciascuna delle inadempienze poste in essere, ad eccezione dei casi previsti all'art. 14.
2. Qualora una scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.
3. Coloro che hanno già pagato in ritardo le rate di tasse e contributi relativi agli anni accademici precedenti, ma non hanno corrisposto la relativa mora, sono tenuti al pagamento della mora stessa vigente nell'anno accademico di riferimento.
4. Coloro che al momento della nuova iscrizione non hanno provveduto al pagamento di rate di tasse e contributi relativi ad anni accademici precedenti, sono tenuti al pagamento delle more negli importi previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 45 Rimborsi**

1. Sono previste le seguenti tipologie di rimborso:
  - a) agli studenti immatricolati che nella graduatoria ADiSU siano risultati fruitori dei benefici viene rimborsata d'ufficio la prima rata della tassa d'iscrizione e dei contributi versati, decurtata dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA, del contributo di Dipartimento se previsto e della tassa regionale per il diritto allo studio;
  - b) coloro che rinunciano agli studi o revocano l'iscrizione entro 15 giorni dal pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, possono richiedere, con apposita istanza in bollo, ed entro il termine predetto, il rimborso della prima rata, decurtata dell'indennità di spese, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA, del contributo di Dipartimento se previsto e della tassa regionale per il diritto allo studio a condizione di non aver usufruito di alcun beneficio legato alla iscrizione;
  - c) gli studenti che abbiano versato erroneamente importi di tasse e contributi possono presentare istanza di rimborso in bollo entro 45 giorni dalla data del pagamento;
  - d) coloro che abbiano versato la prima rata delle tasse e dei contributi universitari per l'immatricolazione e che non abbiano perfezionato la procedura di immatricolazione (in quanto non hanno consegnato la documentazione richiesta per l'immatricolazione presso la Ripartizione Didattica) possono presentare domanda di rimborso in bollo entro 15 giorni dalla data del pagamento della prima rata;
  - e) coloro che, pur conseguendo il titolo di laurea entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente, hanno erroneamente rinnovato l'iscrizione all'anno accademico, possono richiedere, con apposita istanza in bollo, al momento di presentazione della domanda di laurea il rimborso delle rate versate per il nuovo accademico. Dall'importo della I rata da rimborsare verrà decurtata l'indennità di spese ove prevista, il contributo CLA, il contributo di Dipartimento se previsto e la tassa regionale per il diritto allo studio.
2. Non possono essere rimborsati:
  - a) importi delle tasse e dei contributi universitari versati erroneamente per un calcolo dell'ISEE Università errato o per mancata presentazione dell'ISEE Università;
  - b) il contributo spese generali di ammissione ai concorsi per i corsi di studio ad accesso programmato (ed il contributo spese prova verifica preparazione iniziale là dove sia prevista per l'accesso ai corsi di studio ex D.M. 270/04) in caso di avvenuta iscrizione alle prove;

- c) il contributo per l'iscrizione ai corsi singoli;
- d) il contributo per il passaggio di corso e per i trasferimenti da e verso un'altro Ateneo;
- e) il contributo per la valutazione della carriera pregressa.
- f) il diritto fisso per la ricongiunzione della carriera dopo un periodo di interruzione degli studi.

3. Per ottenere il rimborso è necessario presentare apposita istanza presso la Ripartizione Didattica. L'istanza di rimborso in bollo, che deve essere consegnata dall'interessato o da suo delegato munito di delega e di fotocopia del documento di identità dell'interessato, deve essere motivata e documentata allegando copia delle ricevute di pagamento degli importi di cui si chiede il rimborso.

## **TITOLO VIII – PROVVIDENZE AGLI STUDENTI**

### **Art. 46 Agevolazioni per merito**

1. Per gli studenti immatricolati/iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi L-27 (scienze e tecnologie chimiche), L-30 (scienze e tecnologie fisiche), L-35 (scienze matematiche), L-41 (statistica), L-34 (scienze Geologiche); L-8 (ingegneria dell'informazione), L-9 (ingegneria industriale), L-31 (scienze e tecnologie informatiche), L-7 (ingegneria civile e ambientale) sono previsti gli incentivi di cui all'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2014 n. 976 (Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. e del Decreto Legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla Legge n. 170/2003, per la parte destinata all'incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale ed europeo). Gli studenti che risponderanno ai requisiti minimi previsti usufruiranno di un rimborso parziale delle tasse e dei contributi universitari, calcolato in base ai fondi erogati dal MIUR e ad una graduatoria di merito e di reddito. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi agli studenti sono stabiliti con Decreto Rettorale.

2. Per gli immatricolati iscritti a tempo pieno, nei termini e senza mora, è prevista l'assegnazione di 300 contributi, ognuno pari alla somma di 300,00 €, erogati in forma di rimborso. A ciascun Dipartimento vengono assegnate due quote in base al totale degli immatricolati, raggruppati per corsi di laurea di primo livello o cicli unici e per corsi di laurea di secondo livello dello stesso Dipartimento. I corsi di laurea interDipartimentali sono raggruppati in due pseudo-Dipartimenti di area umanistica e di area scientifica. A tali quote, senza presentare alcuna domanda, concorrono gli studenti che abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di maturità per l'immatricolazione alle lauree di primo livello o abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di laurea per l'immatricolazione alle lauree di secondo livello. A parità di votazione precede chi ha ISEE Università più basso.

3. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sono previsti altresì 600 contributi, ognuno pari alla somma di 300,00 €, erogati in forma di rimborso. A ciascun Dipartimento viene assegnato un numero di quote stabilito in base al totale degli iscritti in corso. I corsi di laurea interDipartimentali sono raggruppati in due pseudo-Dipartimenti di area umanistica e di area scientifica.

Concorrono gli studenti che:

- a) siano iscritti a tempo pieno ed in corso entro il 20 ottobre;
- b) non abbiano mai ripetuto l'iscrizione ad uno stesso anno di corso, non abbiano chiesto un'abbreviazione di carriera per il conseguimento di un secondo titolo accademico e non abbiano ottenuto un riconoscimento creditizio in caso di immatricolazione a seguito di precedente rinuncia, decadenza o per il conseguimento di una seconda laurea. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento, abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull'attuale corso di iscrizione;
- c) abbiano acquisito alla data del 31 ottobre, almeno l'80% dei crediti previsti per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione e conseguito una media ponderata rispetto al numero dei crediti totalizzati almeno pari a 25/30.

Di tutti gli studenti che rientrano in questi requisiti, senza che gli stessi debbano presentare alcuna domanda, verrà stilata una graduatoria di Dipartimento in ordine decrescente sulla base del

numero dei crediti acquisiti in totale sulla carriera, del voto medio ponderato e della fascia ISEE di appartenenza sulla base del parametro P calcolato come segue:

$$P = 0,45 * C + 0,45 * M + 0,1 * I$$

dove:

C = CFU acquisiti/CFU previsti

M = Media voti ponderata/30

I =  $(1 - F_i/17)$  dove  $F_i$  = fascia ISEE.

A parità di valore del parametro P, precede in graduatoria lo studente con ISEE Università più basso.

Entro il 31 marzo di ogni anno viene pubblicata la graduatoria provvisoria di merito.

Le eventuali istanze di revisione della graduatoria devono essere presentate con domanda alla Ripartizione Didattica entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno.

Sono tenuti alla presentazione dell'eventuale istanza di revisione della graduatoria e al rispetto del relativo termine anche gli studenti utilmente collocati in graduatoria provvisoria che riscontrino la non corretta valutazione dei requisiti di merito. Riceveranno il contributo per merito coloro che, a seguito dell'elaborazione della graduatoria definitiva, rientreranno nel numero di quote assegnate al Dipartimento.

4. Dai contributi di cui ai commi 2 e 3 sono esclusi:

- gli iscritti a corsi di laurea a distanza;
- gli studenti a tempo parziale;
- i beneficiari/idonei di borsa di studio ADiSU;
- gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono. Questi studenti sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e contributi universitari.

#### **Art. 47 Studenti con disabilità**

1. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e del contributo universitario a prescindere dal reddito e dovranno versare, in occasione della prima rata, esclusivamente l'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, il contributo CLA, l'indennità spese e l'imposta di bollo assoluta in modo virtuale quando dovuta. Gli studenti che si immatricolano al corso di laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n. 3

2. Per ottenere l'esonero:

- gli studenti che si immatricolano al primo anno dovranno dichiarare, in fase di pre-immatricolazione on-line, la percentuale di disabilità riconosciuta e allegare alla domanda di immatricolazione la certificazione attestante la disabilità, pena la non concessione del beneficio;
- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno presentare la documentazione attestante la condizione di cui al comma precedente o inviarla, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Ripartizione Didattica, in originale o in copia conforme entro il termine di scadenza previsto per le iscrizioni (20 ottobre di ogni anno) o contestualmente al rinnovo tardivo dell'iscrizione, pena la non concessione del beneficio. Lo studente al quale sia stata riconosciuta una disabilità temporanea, di durata almeno annuale, è tenuto, alla scadenza del termine indicato nella documentazione attestante la condizione predetta, a ripresentare l'eventuale nuova documentazione di conferma dell'invalidità stessa. In mancanza di nuova documentazione lo studente sarà d'ufficio considerato decaduto dal beneficio.

Lo studente che intenda fruire di prestazioni agevolate è tenuto alla consegna del certificato di invalidità nella forma integrale è obbligatorio. Il certificato può essere sostituito da provvedimenti

giudiziari divenuti esecutivi.

3. L'esonero totale delle tasse e contributi universitari è previsto anche per gli studenti portatori di handicap, con una invalidità temporanea o permanente pari o superiore al 66%, già in possesso di un titolo di studio universitario.

4. L'esenzione dalle tasse universitarie (ad eccezione dell'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, del contributo CLA, dell'indennità spese e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale quando dovuta), è concessa altresì ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità. Per poter beneficiare dell'esonero indicato gli studenti dovranno allegare alla domanda di esonero (da presentare, o inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Ripartizione Didattica) entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni:

- un'autocertificazione del proprio stato di famiglia;
- copia del verbale rilasciato dalla ASL (Commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore;
- un certificato rilasciato dall'Ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità.

#### **Art. 48 Studenti appartenenti a Comunità Religiose**

1. Gli studenti appartenenti a Comunità religiose sono ricompresi, ai fini della valutazione del reddito, nella I fascia contributiva previa presentazione di apposita documentazione attestante la propria condizione.

#### **Art. 49 Studenti in regime di detenzione**

1. Sono altresì ricompresi, ai fini della valutazione del reddito, nella I fascia contributiva gli studenti in regime di detenzione previa presentazione di apposita documentazione attestante la propria condizione.

#### **Art. 50 Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia**

1. L'Università degli Studi di Perugia favorisce l'iscrizione ai propri corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, riconoscendo alla promozione della formazione dei propri dipendenti un ruolo essenziale per il miglioramento dei servizi dell'Ateneo.

2. L'Università degli Studi di Perugia dispone annualmente i rimborsi delle tasse universitarie per l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale pagate dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e CEL in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia, fino ad un massimo del 5% del personale in servizio, tenuto conto dei requisiti di cui all'art.3 del Regolamento riguardante le agevolazioni per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio universitari dei dipendenti dell'Università degli studi di Perugia e dei propri figli (come modificato con D.R. n. 391 del 18/03/2013).

3. L'Università degli Studi di Perugia favorisce l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale dei figli dei propri dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia e, a tal fine, eroga annualmente borse di studio secondo i requisiti e le modalità previsti all'art.6 del Regolamento di cui al comma precedente. Il Consiglio di Amministrazione individua, annualmente, la quota delle risorse finanziarie destinate a dette finalità, il numero di borse e l'importo delle medesime.

4. Tali benefici sono incompatibili con qualsiasi altra agevolazione/borsa di studio.

## **Art. 51 Borsisti del governo italiano**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio, indennità di spese ove prevista, imposta di bollo se dovuta, contributo CLA e contributo di Dipartimento ove previsto.

2. Lo studente è tenuto al pagamento della prima rata delle tasse che gli verrà rimborsata d'ufficio dopo la verifica dei requisiti. Lo studente deve comunque effettuare la richiesta di esonero tramite consegna della documentazione attestante il beneficio presso la Ripartizione Didattica nei termini previsti per l'immatricolazione/rinnovo dell'iscrizione.

## **Art. 52 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio ADiSU**

1. Gli studenti che si immatricolano ad un corso di studi e che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU sono tenuti a pagare temporaneamente solamente la prima rata delle tasse e dei contributi universitari.

Agli studenti immatricolati che abbiano i requisiti di eleggibilità in base alla graduatoria definitiva ADiSU viene rimborsata d'ufficio la prima rata della tassa d'iscrizione ed dei contributi versati, decurtati della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento se previsto;

2. Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio ADiSU non sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi sino alla pubblicazione delle relative graduatorie.

Pertanto questi studenti devono accedere alla propria area riservata (SOL-Studenti on Line) per dichiarare di aver avanzato domanda di fruizione dei benefici ADiSU e sono tenuti al pagamento di un importo comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto.

3. Gli studenti che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono indicare, entro i termini di scadenza delle immatricolazioni/iscrizioni il valore ISEE Università, come previsto dal precedente art.41. Qualora dalla graduatoria elaborata dall'ADiSU questi studenti non risultino beneficiari/idonei, e non abbiano presentato l'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

## **Art. 53 Agevolazioni per gli studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare.**

1. E' prevista una riduzione delle tasse e dei contributi se nello stesso nucleo familiare sono presenti due o più studenti contemporaneamente iscritti all'Università degli Studi di Perugia.

2. Ad ogni componente dello stesso nucleo familiare che sia contemporaneamente iscritto, a tempo pieno, nel corrente anno accademico all'Università degli Studi di Perugia per il conseguimento, per la prima volta, di un titolo ai corsi di laurea, di dottorato, e di scuola di specializzazione è riconosciuta la seguente agevolazione:

- riduzione del 30% dell'importo della seconda, terza e quarta rata delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico corrente con un ISEE Università uguale o inferiore a € 40.000,00;
- riduzione del 15% dell'importo della seconda, terza e quarta rata delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico corrente con ISEE Università superiore a €40.000,00 e per gli studenti iscritti ai Corsi telematici/teledidattici ed alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

3. Tale beneficio non è cumulabile con l'agevolazione di cui ai successivi artt. 54, 55 e 56 e non

si applica automaticamente ad ogni componente dello stesso nucleo familiare che sia iscritto all'Università degli Studi di Perugia, ma solo a specifica richiesta che deve essere effettuata come segue:

- gli studenti che intendono immatricolarsi dovranno effettuare la procedura nella compilazione della domanda di immatricolazione o tramite dichiarazione al Punto Immatricolazione;
- gli studenti che intendono iscriversi agli anni successivi al primo dovranno, a decorrere dal 1° agosto ed entro il 20 ottobre di ogni anno:
- collegarsi all'area riservata SOL-Studenti on Line e compilare il modulo on-line alla voce "richiesta riduzione tasse" sotto il menù "Tasse", prestando particolare attenzione circa l'inserimento del codice fiscale dell'altra persona del suo nucleo familiare contemporaneamente iscritta all'ateneo di Perugia per il nuovo anno accademico;
- confermare i dati, stampare e conservare la ricevuta.

#### **Art. 54 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico.**

1. Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno, a tempo pieno, ad un corso di laurea magistrale (non a ciclo unico) è prevista una riduzione del 50% dell'importo dei contributi del primo anno di corso. Questa agevolazione si applica solo agli studenti che abbiano conseguito il titolo di primo livello presso un Ateneo italiano entro la durata normale del corso di studio più uno e con una votazione non inferiore a 105/110.

Chi fruisce dell'esenzione è comunque tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto.

2. Tale beneficio non è cumulabile con l'agevolazione di cui al precedente Art.53.

3. L'esonero vale solo per il primo anno di iscrizione e riguarda solo i Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico.

4. Lo studente avente diritto al beneficio è tenuto al pagamento della prima rata di immatricolazione di importo pieno che, dopo la verifica dei requisiti, gli verrà rimborsata d'ufficio nella misura del 50 % (detratti la tassa regionale per il diritto allo studio, l'indennità di spese ove prevista, l'imposta di bollo, il contributo CLA e il contributo di Dipartimento ove previsto), mentre verserà le rate successive alla prima nell'importo ridotto.

#### **Art. 55 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico**

1. Per gli studenti che si iscrivono nei termini per la prima volta al primo anno a tempo pieno ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico sono previste le seguenti riduzioni sull'importo delle tasse e dei contributi universitari del primo anno di corso:

- a) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione 100 e Lode: esonero totale dal pagamento delle tasse e contributi del primo anno di corso;
- b) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione 100: riduzione pari al 50% sull'importo delle tasse e contributi del primo anno di corso;
- c) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione da 95 (compreso) a 99: riduzione pari al 25% sull'importo delle tasse e contributi del primo anno di corso.

2. L'agevolazione di cui al precedente comma si applica solo ai possessori di diplomi rilasciati da Istituti di ordinamento italiano.

3. Tale beneficio non è cumulabile con le agevolazioni di cui al precedente art. 53.

4. Possono usufruire dell'esonero anche gli studenti che cambino corso di studi all'interno dell'Università di Perugia o si trasferiscano da un altro Ateneo, a patto che il passaggio o il trasferimento avvengano nello stesso anno di immatricolazione.

5. L'esonero vale solo per il primo anno di iscrizione e riguarda solo i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico.

6. Chi fruisce dell'esenzione è comunque tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto.

7. Gli studenti di cui al comma 1 lett. a) saranno esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e del contributo universitario a prescindere dal reddito e dovranno versare, in occasione della prima rata di immatricolazione, esclusivamente l'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, il contributo CLA, l'indennità spese e l'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

8. Gli studenti di cui al comma 1 lett. b) e c) saranno tenuti al pagamento della prima rata di immatricolazione di importo pieno che, dopo la verifica dei requisiti, verrà loro rimborsata d'ufficio nella misura prevista, detratti la tassa regionale per il diritto allo studio, l'indennità di spese ove prevista, l'imposta di bollo, il contributo CLA e il contributo di Dipartimento ove previsto; le rate successive alla prima saranno versate nell'importo ridotto.

#### **Art. 56 Agevolazioni per i "percorsi di eccellenza" degli studenti immatricolati dall'A.A. 2015/2016**

1. Gli studenti meritevoli immatricolati dall'A.A. 2015/2016 per la prima volta ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea magistrale possono ottenere, a partire dal secondo anno di iscrizione e per la durata normale del corso, una riduzione del 50% dell'importo dei contributi da applicare nel calcolo delle rate successive alla prima.

2. I requisiti per l'agevolazione di cui al comma 1 prevedono:

- iscrizione a tempo pieno ed in corso, perfezionata nei termini previsti dal presente regolamento;
- acquisizione alla data del 30 settembre del 100% dei crediti previsti nel Corso di Studi per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione;
- conseguimento di tutti i crediti con una votazione media ponderata negli esami di profitto maggiore o uguale a 27/30.

3. Possono usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1 gli studenti che non abbiano mai ripetuto l'iscrizione ad uno stesso anno di corso, non abbiano chiesto un'abbreviazione di carriera per il conseguimento di un secondo titolo accademico e non abbiano ottenuto un riconoscimento creditizio in caso di immatricolazione a seguito di precedente rinuncia, decadenza o per il conseguimento di una seconda laurea. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento, abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull'attuale corso di iscrizione.

4. Tale beneficio non è cumulabile con le agevolazioni di cui al precedente art. 53.

5. Di tutti gli studenti che risultano idonei, senza che gli stessi debbano presentare alcuna domanda, verrà stilata una graduatoria provvisoria, che verrà pubblicata entro il 10 novembre di ogni anno. Le eventuali istanze di revisione della graduatoria devono essere presentate con domanda alla Ripartizione Didattica entro e non oltre il 25 novembre. Riceveranno la riduzione sulle rate successive alla prima coloro che, a seguito dell'elaborazione della graduatoria definitiva, rientreranno nei requisiti previsti ai commi 2 e 3.

#### **Art. 57 Agevolazioni per studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità**

1. Per gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale è previsto l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi ancora



non scaduti (ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto) nei casi in cui si verifichi e finché permane una condizione di necessità.

2. Per condizione di necessità si intende una significativa variazione della condizione lavorativa di almeno uno dei componenti del nucleo familiare dello studente – quali, ad esempio e a titolo non esaustivo, stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga – che abbia comportato una rilevante modifica dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

3. Lo studente che intende fruire per la prima volta dell'agevolazione è tenuto a presentare apposita istanza, dichiarando la motivazione del sopravvenuto stato di necessità (la modifica della situazione lavorativa di un componente del nucleo familiare) e certificando la variazione della situazione reddituale del nucleo familiare tramite presentazione dell'ISEE Ordinario e dell'ISEE Corrente.

Per poter reiterare la richiesta negli anni successivi, lo studente dovrà presentare un'ulteriore istanza dichiarando il permanere di tale condizione, unitamente alla presentazione dell'ISEE aggiornato.

Le istanze saranno sottoposte al vaglio di un'apposita Commissione di Ateneo

#### **Art. 58 Agevolazioni per studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria**

1. Per gli studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria che si iscrivono a singoli corsi di insegnamento o a corsi di lingua italiano presso il Centro Linguistico d'Ateneo è previsto l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi.

#### **Art. 59 Norme finali**

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici Regolamenti in vigore.
2. Le scadenze previste nel presente regolamento si riferiscono a tutti gli anni solari e/o accademici.

#### **Art. 60 Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Università degli Studi di Perugia.

## ALLEGATI

### ALLEGATO N. 1 - CALENDARIO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

<b>IMMATRICOLAZIONE</b>	<b>1 agosto – 20 ottobre</b>
<b>IMMATRICOLAZIONE ALLE LAUREE MAGISTRALI (NON A CICLO UNICO)</b>	<b>1 agosto – fine febbraio</b>
<b>ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO</b>	<b>1 agosto – 20 ottobre</b>
<b>SCADENZA I<sup>^</sup> RATA TASSE</b>	<b>1 agosto – 20 ottobre</b>
<b>SCADENZA II<sup>^</sup> RATA TASSE</b>	<b>31 gennaio</b>
<b>SCADENZA III<sup>^</sup> RATA TASSE</b>	<b>31 marzo</b>
<b>SCADENZA IV<sup>^</sup> RATA TASSE</b>	<b>31 maggio</b>
<b>ISEE UNIVERSITÀ</b>	<b>1 agosto - 20 ottobre</b>
<b>PASSAGGI</b>	<b>1 agosto – 20 ottobre</b>
<b>TRASFERIMENTI DA ALTRO ATENEO</b>	<b>1 luglio–31 dicembre</b>
<b>TRASFERIMENTI VERSO ALTRO ATENEO</b>	<b>1 luglio – 20 ottobre</b>
<b>PIANI DI STUDIO</b>	<b>1 settembre – 30 novembre</b>
<b>IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE TARDIVA</b> INDENNITA' DI MORA € 70,00	<b>20 ottobre -31 dicembre</b>
<b>ISCRIZIONE/ TARDIVA</b> INDENNITA' DI MORA € 200,00	<b>1 gennaio- 31 maggio</b>

\* Qualora la scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.

**ALLEGATO N. 2 - IMPORTI TASSEE CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER LE IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO**

<b>I RATA (fissa per tutti) (€)</b>	<b>FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)</b>		<b>II rata (€)</b>	<b>III rata (€)</b>	<b>IV rata (€)</b>	<b>TOTALE (€)</b>
Tassa Iscrizione 210,00 Tassa Regionale 140,00 Bollo Virtuale 16,00 Spesa CLA 15,00  <b>TOTALE 1° Rata:</b> <b>Immatricolazione 381,00</b>  <b>Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 365,00</b>	F1	Fino a 10.000,00	0	0	0	IMM 381,00 A.S. 365,00
	F2	da 10.000,01 a 15.000,00	125,00	100,00	0	IMM 606,00 A.S. 590,00
	F3	da 15.000,01 a 20.000,00	140,00	130,00	130,00	IMM 781,00 A.S. 765,00
	F4	da 20.000,01 a 25.000,00	195,00	190,00	190,00	IMM 956,00 A.S. 940,00
	F5	da 25.000,01 a 30.000,00	250,00	250,00	250,00	IMM 1.131,00 A.S. 1.115,00
	F6	da 30.000,01 a 35.000,00	300,00	300,00	300,00	IMM 1.281,00 A.S. 1.265,00
	F7	da 35.000,01 a 40.000,00	350,00	350,00	300,00	IMM 1.381,00 A.S. 1.365,00
	F8	da 40.000,01 a 45.000,00	400,00	350,00	350,00	IMM 1.481,00 A.S. 1.465,00
	F9	da 45.000,01 a 50.000,00	400,00	400,00	400,00	IMM 1.581,00 A.S. 1.565,00
	F10	da 50.000,01 a 55.000,00	500,00	400,00	400,00	IMM 1.681,00 A.S. 1.665,00
	F11	da 55.000,01 a 60.000,00	500,00	425,00	425,00	IMM 1.731,00 A.S. 1.715,00
	F12	da 60.000,01 a 65.000,00	500,00	450,00	450,00	IMM 1.781,00 A.S. 1.765,00
	F13	da 65.000,01 a 70.000,00	500,00	475,00	475,00	IMM 1.831,00 A.S. 1.815,00
	F14	da 70.000,01 a 80.000,00	500,00	500,00	500,00	IMM 1.881,00 A.S. 1.865,00
	F15	da 80.000,01 a 90.000,00	525,00	525,00	500,00	IMM 1.931,00 A.S. 1.915,00
	F16	da 90.000,01 a 100.000,00	550,00	550,00	500,00	IMM 1.981,00 A.S. 1.965,00
	F17	oltre 100.000,01	575,00	570,00	500,00	IMM 2.026,00 A.S. 2.010,00

**ALLEGATO N. 3 - IMPORTI DELLA PRIMA RATA PER LE IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE E ARCHITETTURA**

Prima Rata (€)		II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa di Iscrizione	210,00				
Tassa Regionale	140,00				
Contributo Dipartimento	167,00				
Bollo Virtuale	16,00				
Contributo CLA	15,00	vedi all. n. 2	vedi all. n. 2	vedi all. n. 2	
<b><u>TOTALE 1° Rata:</u></b>					
<b>Immatricolazione</b>	<b>548,00</b>				
<b>Iscrizioni anni successivi</b> (escluso bollo virtuale)	<b>532,00</b>				

**ALLEGATO N. 4 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP**

Portatori di Handicap					
I Rata (€)		II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale	140,00				
Bollo Virtuale	16,00				
Contributo CLA	15,00				
<b><u>TOTALE 1° Rata:</u></b>		0,00	0,00	0,00	Imm. 171,00 A.S. 155,00
<b>Immatricolazione</b>	171,00*				
<b>Iscrizione Anni Successivi</b> (escluso bollo virtuale)	155,00**				

\*Gli studenti che si immatricolano al Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n. 3 (per un totale di **€ 338,00**)

\* \* Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n.3. (per un totale di **€ 322,00**)

**ALLEGATO N. 5 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI TELEMATICI/TELEDIDATTICI**

<b>CORSI TELEMATICI</b>				
<b>Prima Rata (€)</b>	<b>II Rata (€)</b>	<b>III Rata (€)</b>	<b>IV Rata (€)</b>	<b>TOTALE (€)</b>
Tassa Iscrizione	210,00			
Tassa Regionale	140,00			
Indennità Spese	50,00			
Bollo Virtuale	16,00			
Contributo CLA	15,00			
<b>TOTALE 1° Rata:</b>	325,00	325,00	500,00	Imm. 1.581,00 A.S. 1.565,00
<b>Immatricolati</b>	431,00			
<b>Anni Successivi (escluso bollo virtuale)</b>	415,00			

<b>PORTATORI DI HANDICAP (CORSI TELEMATICI)</b>				
<b>Prima Rata (€)</b>	<b>II Rata (€)</b>	<b>III Rata (€)</b>	<b>IV Rata (€)</b>	<b>TOTALE (€)</b>
Tassa Regionale	140,00			
Indennità Spese	50,00			
Bollo Virtuale	16,00			
Contributo CLA	15,00			
<b>TOTALE 1° Rata:</b>	325,00	325,00	500,00	Imm 1.371,00 A.S. 1.355,00
<b>Immatricolati</b>	221,00			
<b>Anni Successivi</b>	205,00			

<b>CORSI TELEDIDATTICI (SOLO ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO )</b>				
<b>Prima Rata (€)</b>	<b>II Rata (€)</b>	<b>III Rata (€)</b>	<b>IV Rata (€)</b>	<b>TOTALE (€)</b>
Tassa Iscrizione	210,00			
Tassa Regionale	140,00			
Indennità Spese	50,00			
Contributo CLA	15,00			
<b>TOTALE 1° Rata:</b>	350,00	350,00	600,00	A.S. 1.715,00
<b>Anni Successivi (escluso bollo virtuale)</b>	415,00			

<b>PORTATORI DI HANDICAP (CORSI TELEDIDATTICI) (SOLO ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO )</b>				
<b>Prima Rata (€)</b>	<b>II Rata (€)</b>	<b>III Rata (€)</b>	<b>IV Rata (€)</b>	<b>TOTALE (€)</b>
Tassa Regionale	140,00			
Indennità Spese	50,00			
Contributo CLA	15,00			
<b>TOTALE 1° Rata:</b>	350,00	350,00	600,00	A.S. 1.505,00
<b>Anni Successivi (escluso bollo virtuale)</b>	205,00			

**ALLEGATO N. 6 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI  
DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE**

<b>I RATA (fissa per tutti) (€)</b>	<b>FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)</b>		<b>II rata (€)</b>	<b>III rata (€)</b>	<b>IV rata (€)</b>	<b>TOTALE (€)</b>
Tassa Iscrizione 210,00 Tassa Regionale 140,00 Bollo Virtuale 16,00 Spesa CLA 15,00	F1	Fino a 10.000,00	0	0	0	IMM 381,00 A.S. 365,00
<p align="center"><b>TOTALE 1° Rata:</b></p> <p><b>Immatricolazione</b> 381,00</p> <p><b>Iscrizione Anni Successivi</b> (escluso bollo virtuale) 365,00</p>	F2	da 10.000,01 a 15.000,00	88,00	70,00	0	IMM 539,00 A.S. 523,00
	F3	da 15.000,01 a 20.000,00	98,00	91,00	91,00	IMM 661,00 A.S. 645,00
	F4	da 20.000,01 a 25.000,00	137,00	133,00	133,00	IMM 784,00 A.S. 768,00
	F5	da 25.000,01 a 30.000,00	175,00	175,00	175,00	IMM 906,00 A.S. 890,00
	F6	da 30.000,01 a 35.000,00	210,00	210,00	210,00	IMM 1.011,00 A.S. 995,00
	F7	da 35.000,01 a 40.000,00	245,00	245,00	210,00	IMM 1.081,00 A.S. 1.065,00
	F8	da 40.000,01 a 45.000,00	280,00	245,00	245,00	IMM 1.151,00 A.S. 1.135,00
	F9	da 45.000,01 a 50.000,00	280,00	280,00	280,00	IMM 1.221,00 A.S. 1.205,00
	F10	da 50.000,01 a 55.000,00	350,00	280,00	280,00	IMM 1.291,00 A.S. 1.275,00
	F11	da 55.000,01 a 60.000,00	350,00	298,00	297,00	IMM 1.326,00 A.S. 1.310,00
	F12	da 60.000,01 a 65.000,00	350,00	315,00	315,00	IMM 1.361,00 A.S. 1.345,00
	F13	da 65.000,01 a 70.000,00	350,00	333,00	332,00	IMM 1.396,00 A.S. 1.380,00
	F14	da 70.000,01 a 80.000,00	350,00	350,00	350,00	IMM 1.431,00 A.S. 1.415,00
	F15	da 80.000,01 a 90.000,00	368,00	367,00	350,00	IMM 1.466,00 A.S. 1.450,00
	F16	da 90.000,01 a 100.000,00	385,00	385,00	350,00	IMM 1.501,00 A.S. 1.485,00
	F17	oltre 100.000,01	402,00	400,00	350,00	IMM 1.533,00 A.S. 1.517,00

**ALLEGATO N. 7 - PAGAMENTI DIVERSI**

<b>Causale del versamento</b>	<b>Importo €</b>
<b>Indennità di mora per ritardi nei pagamenti o per consegna documenti</b>	<b>70,00</b>
Solo per iscrizioni tardive dal 01/01 al 31/05	<b>200,00</b>
<b>Domanda di laurea e domanda esame di diploma di specializzazione:</b>	
• Contributo tesi Dipartimenti per i Dipartimenti Umanistici	<b>30,00</b>
• Contributo per i Dipartimenti Scientifici	<b>60,00</b>
<b>Contributo diploma di laurea/laurea di secondo livello e diploma di specializzazione</b> (comprensivo di contributo laurea, spese diploma e bolli virtuali)	<b>143,00, comprensivo di 11,00 euro per spese di spedizione</b>
<b>Contributo prove di accesso Corsi di Dottorato di Ricerca</b>	<b>60,00</b>
<b>Contributo rilascio Diploma di Dottorato</b> (da versare contestualmente alla presentazione della domanda per l'ammissione all'esame finale)	<b>100,00</b>
<b>Contributo spese generali ammissione concorsi:</b>	
• corsi a numero programmato	<b>60,00</b>
• area medica e professioni sanitarie	<b>60,00</b>
• scuole di specializzazione – SISS	<b>60,00</b>
• Master e corsi di perfezionamento	<b>60,00</b>
<b>Valutazione carriera pregressa studenti decaduti/rinunciatori</b>	<b>400,00</b>
<b>Ricognizione studi</b> (per ciascun anno )	<b>350,00</b>
<b>Passaggio ad altro corso (nostro Ateneo)</b>	<b>66,00</b>
<b>Trasferimento ad altro Ateneo</b>	<b>216,00</b>
<b>Trasferimento da altro Ateneo</b>	<b>66,00</b>
<b>Duplicato libretto iscrizione</b>	<b>50,00</b>
<b>Duplicato di Pergamena</b>	<b>100,00</b>
<b>Libretto tirocinio</b>	<b>30,00</b>
<b>Corsi singoli</b>	<b>210,00 + 6.00 per ogni CFU</b>
<b>Assicurazione responsabilità civile C.d.L. Odontoiatria</b>	<b>30,00</b>
<b>Ammissione esami di Stato</b>	<b>300,00</b>
<b>Contributo libretto tirocinio esami di stato Medico Chirurgo</b>	<b>30,00</b>
<b>Contributo rilascio diploma originale di abilitazione</b>	<b>30,99</b>
<b>Tassa di abilitazione per corsi di laurea abilitanti</b>	<b>100,00</b>
<b>Studenti stranieri</b>	
<b>Tassa di prevalutazione per riconoscimento di periodi di studio svolti all'estero e di titoli accademici conseguiti all'estero</b>	<b>300,00</b>

**ALLEGATO N. 8 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA – LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA**

<b>PRIMA RATA (€)</b>		<b>II RATA (€)</b>	<b>III RATA (€)</b>	<b>IV Rata (€)</b>	<b>TOTALE (€)</b>
Tassa Iscrizione	210,00	548,14	548,14	400,00	<b>Imm. € 2.011,00</b> <b>A.S. € 1.995,00</b>
Contributo Dipartimento	77,47				
Indennità Spese	50,00				
Bollo Virtuale	16,00				
Contributo CLA	15,00				
Acconto Contr. Univers.	146,25				
<b>TOTALE 1° Rata</b>					
<b>Immatricolati</b>	<b>514,72</b>				
<b>Iscrizione Anni successivi</b> (escluso bollo virtuale)	<b>498,72</b>				

**SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA – NON LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA**

<b>PRIMA RATA (€)</b>		<b>II RATA (€)</b>	<b>III RATA (€)</b>	<b>IV Rata (€)</b>	<b>TOTALE (€)</b>
Tassa Iscrizione	210,00	294,82	294,81	300,00	<b>Imm. € 1.404,35</b> <b>A.S. € 1.388,35</b>
Contributo Dipartimento	77,47				
Indennità Spese	50,00				
Bollo Virtuale	16,00				
Contributo CLA	15,00				
Acconto Contr. Univers.	146,25				
<b>TOTALE 1° Rata</b>					
<b>Immatricolati</b>	<b>514,72</b>				
<b>Iscrizione Anni successivi</b> (escluso bollo virtuale)	<b>498,72</b>				